



NOVITA' CONGEDI PARENTALI 2016

ACCORDO DI GRUPPO 21 novembre: +20%

L'accordo di Gruppo del 21 novembre, in un'ottica di conciliazione vita-lavoro e in considerazione delle novità legislative introdotte dal Governo, prevede un **incentivo economico del 20% della retribuzione per tutte le giornate di congedo parentale utilizzate nell'anno 2016**, da riconoscersi in una soluzione unica nel mese di febbraio 2017.

Tale incentivo **si somma all'indennità erogata dall'INPS, pari al 30%** della retribuzione, portando così la **somma totale corrisposta al 50% della retribuzione ordinaria**.

NOVITA' CONGEDI PARENTALI 2016

Il **decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015** ha confermato anche per il 2016 i nuovi limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni e dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni (introdotti dagli artt. 7, 9 e 10 del d.lgs. n.80 del 15 giugno 2015). Ricordiamo la **disciplina**, con le principali **novità**, in merito ai congedi per maternità/paternità (fonte INPS-www.inps.it).

QUANDO SPETTA

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali **entro i primi 12 anni di vita del bambino** per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo **può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente**.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- alla **madre lavoratrice dipendente**, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a **6 mesi**;
- al **padre lavoratore dipendente**, per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a 6 mesi, elevabile a 7**, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
- al **padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora**.
- al **genitore solo** (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a **10 mesi**;

Ai lavoratori dipendenti, **genitori adottivi o affidatari**, il congedo parentale spetta, con le **stesse modalità dei genitori naturali**, e cioè entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

QUANTO SPETTA

I genitori naturali, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale:

- **entro i primi 6 anni** di età del bambino per un periodo massimo complessivo (padre e/o madre) di 6 mesi con un **importo pari al 30%** della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile;
- **dai 6 anni e un giorno agli 8 anni** di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al **30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (per l'anno 2015 Euro 16.327,68)**;
- **dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni** di età del bambino il congedo **non è mai indennizzato**.

I genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile:

- entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall'ingresso in famiglia, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (per l'anno 2015 Euro 16.327,68);
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.

Tali novità sono riferite ovviamente ai periodi di congedo parentale che finora non stati mai fruiti o a quelli eventualmente residui.

Il termine di preavviso da 15 gg. è sceso a 5.

ACCORDO NAZIONALE SUI CONGEDI PARENTALI FRUIBILI A ORE

Il 15 dicembre le Segreterie Nazionali hanno raggiunto con ABI un'importante intesa volta a disciplinare l'utilizzo dei **congedi parentali ad ore** nel nostro settore.

Dal 1 febbraio 2016 sarà possibile fruire dei congedi parentali ad ore, con un **preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi**.

I congedi potranno essere richiesti **sia dal personale a tempo pieno che a tempo parziale**, per un **periodo minimo di un'ora** giornaliera **la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere**.

Seguiranno comunicati nazionali con ulteriori dettagli.

Segreterie ODC Gruppo UBI
Fabi/First Cisl/Sinfub/Uilca Uil/Ugl Credito/Unisin

Bergamo, 17 dicembre 2015